

CAMERA DEI DEPUTATI N. 251

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PENNACCHINI

Presentata il 5 agosto 1976

Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amministrazione rifiuta ad uno sparuto gruppo di ufficiali della riserva di complemento, nella quasi totalità maggiori, l'avanzamento al grado superiore, come previsto dall'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Il rifiuto è motivato dalla circostanza che gli ufficiali in parola hanno conseguito una promozione nella posizione di stato di « riserva di complemento ». In proposito si precisa e si evidenzia che sussistono precedenti di ufficiali promossi due volte nella riserva di complemento con la legge 26 giugno 1965, n. 808, da capitano a maggiore, e con la legge 28 marzo 1968, n. 371, da maggiore a tenente colonnello.

Leggi, per altro, che non hanno modificato la posizione dei richiamati-trattenuti, mentre la legge n. 824, fra i vari benefici previsti, ha sancito all'articolo 1 il rapporto di impiego, conferendo a tale categoria uno *status*. Pertanto, la legge n. 824, in tutta la sua articolazione, integra e modifica le norme della legge 10 aprile 1954, n. 113, e della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Infatti, gli ufficiali che beneficiano della legge n. 824, pur continuando a conservare

(impropriamente) la denominazione di ufficiali della riserva di complemento, costituiscono a tutti gli effetti una nuova categoria di ufficiali « stabilizzati » che rimangono in servizio continuativo fino ai limiti di età previsti per i pari grado del servizio permanente.

La posizione acquisita dagli ufficiali in parola in base alla normativa preesistente alla legge n. 824 non può privarli dei benefici che questa prevede e, quindi, anche della promozione di cui all'articolo 6 della medesima legge. Gli ufficiali di cui trattasi sono in servizio continuativo da circa trenta anni e sono stati impiegati per completare i quadri della forza armata di appartenenza (articolo 58 della legge 10 aprile 1954, n. 113).

Questi ufficiali che per decenni hanno subito una legislazione prevista per il personale in servizio di prima nomina (servizio di leva) o in servizio temporaneo per istruzione e che al termine rientra nella vita civile, hanno potuto conseguire il grado di capitano, mediamente, dopo 18 anni di vita militare, quindi sono stati promossi contemporaneamente ai colleghi in con-

gedo. Pertanto in questo grado sono stati colpiti dai limiti di età, stabiliti in anni 50 e non 54 come per i pari grado del servizio permanente effettivo, e transitati d'autorità nella riserva di complemento.

Trattasi di ufficiali prossimi alla pensione, nominati sottotenenti nel lontano periodo 1939-1941 con almeno 30 anni di servizio continuativo ed almeno 34 anni di spalline da ufficiale.

Non si può negare a tale personale, che sicuramente non ha demeritato, la promozione.

Il legislatore nel formulare l'articolo 6 ha inteso sanare una situazione abnorme,

trascinatasi per decenni e riferita a poche unità di ufficiali anziani.

La riconferma che tale interpretazione è corretta si ha esaminando l'articolo 25 previsto per gli ufficiali della riserva di complemento che hanno superato i limiti di età previsti per i pari grado del servizio permanente effettivo, che per i maggiori è indicato in anni 58.

Onorevoli colleghi! Sottoponiamo la presente proposta al vostro esame, al vostro giudizio ed alla vostra sensibilità.

Confidiamo nell'approvazione.

La presente proposta non comporta oneri di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'applicazione dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva durante il periodo compreso tra il 10 giugno 1940 e il 10 maggio 1945, che abbiano in detta posizione di stato conseguito una promozione.